

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1228 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2023

relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all'aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative ai servizi di consegna di pacchi espressi in Lituania

[notificata con il numero C(2023) 3641]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1. ESPOSIZIONE DEI FATTI

- (1) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici.
- (2) Il 6 gennaio 2023 Lietuvos paštas, AB («il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta è conforme alle disposizioni formali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 ⁽²⁾ della Commissione e all'allegato I di tale decisione.
- (3) Il richiedente è un fornitore di servizi postali in Lituania e un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE. È l'unico ente aggiudicatore in Lituania a prestare i servizi postali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/25/UE. La richiesta riguarda taluni servizi postali, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, forniti dal richiedente nel territorio della Lituania, in particolare servizi di consegna di pacchi espressi ⁽³⁾. I servizi di consegna di pacchi ordinari non sono oggetto della richiesta. Il richiedente fornisce, con il marchio commerciale «LP Express», servizi di consegna di pacchi espressi, che includono la consegna di pacchi da un punto di ritiro (ad esempio, l'abitazione o il luogo di lavoro del cliente o un armadietto per il ritiro dei pacchi) a un punto di consegna specificato dal cliente (casa, ufficio, ufficio postale o armadietto per il ritiro dei pacchi) ⁽⁴⁾.
- (4) La richiesta non era accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, contenente un'analisi approfondita delle condizioni per l'applicabilità dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE all'attività in questione, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. A norma dell'allegato IV, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto che è possibile presumere il libero accesso al mercato in base all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, la Commissione dispone di 105 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).⁽³⁾ Richiesta, punto 6.⁽⁴⁾ Richiesta, punto 6.